

nale contro la teoria della chiesa universale: essa esprimeva la pretesa di un sovrano laico di ordinare gli affari ecclesiastici nel proprio regno secondo il proprio piacere. Finchè la Francia manteneva la prammatica sanzione, v'era un esempio al quale altri paesi potevano richiamarsi e s'aveva una minaccia permanente contro la potestà pontificia. Finchè la prammatica sanzione non fosse revocata, il papato restaurato non poteva pretendere di avere pienamente ristabilita la propria autorità. La posizione della Francia fondevasi sui decreti di Costanza e di Basilea, era quindi necessario simpatizzare con ogni movimento, che avesse per iscopo di sostenere la sovranità del concilio sul papa.<sup>1</sup>

Non erano mancati tentativi per l'annullamento di questa legge antipapale, proveniente da un'autorità del tutto incompetente in materia ecclesiastica. Già Eugenio IV, poi il cardinale Estouteville per incarico di Niccolò V, finalmente anche Calisto III se ne erano occupati sebbene invano.<sup>2</sup>

Pio II si prese a cuore con grande energia l'importante affare. Quanto profondamente egli fosse compenetrato della necessità di abolire la prammatica sanzione, si rileva dalla fosca descrizione che nei suoi Commentarii egli fa delle conseguenze di questa legge: « Per essa, egli scrive, i prelati francesi, che speravano di diventar liberi, sono incappati in una durissima servitù, diventando come schiavi dei laici. Essi sono costretti a render conto dei loro affari al parlamento francese secondo il beneplacito del re e di altri potenti signori a promuovere ad uffici sacerdotali dei minorenni, ignoranti, storpili e illegittimi, a condonare la pena a coloro, che condannarono per delitti, a riconciliare scomunicati senza penitenza. Chi portasse in Francia una lettera ch'è sonasse contraria alla prammatica sanzione era reo di morte. Nel parlamento si giudicava di cause vescovili, di chiese metropolitane, di matrimoni, di cose di fede. E andò così avanti la sfacciataggine dei laici in Francia, che dalla mano potente del re fu imposto persino al SS. Sacramento di fermarsi quando veniva portato in processione, come avviene di frequente fra il popolo per divozione o per dare l'ultimo conforto agli infermi: così avanti, che vescovi e altri prelati, sacer-

<sup>1</sup> CROCIERON II, 425-424; cfr. 425-426, Vossy III, 181 s. e PHILLIPS III, 228 s. FEYER VI, 174 s. BRAYCOURT in *Rev. d. quest. hist.* XII, 304 e *Hist. de Charles VII*, III, 300 s.; V, 321. FOR. *Ann. Spteria*, Budapest 1890, 234. Il MUNCH (*Konsturbate* I, 267) designa la prammatica sanzione come un colpo mortale per la Curia romana in una parte così rilevante del suo dominio quale era la Francia. Cfr. anche la memoria di G. ACQUAVIVA intorno alle cause della diffusione delle eresie nel sec. XVI presso LÄMMER, *Melet. Rom. Mand.*, Halle-Weissen 1875, 222 e WISSEMAN, *Ueber Konsturbate* (trad. tedesca, Köln 1856) 63 s.

<sup>2</sup> Cfr. vol. I della presente opera p. 461 s., 498 s. (ed. 1931) dove stanno le prove. V. anche BASSIN-QUICHENET I, 329 e DE BRAYCOURT VI, 365 s.